PROPOSTA DI LEGGE C. 340 CANDIANI

Audizione del 29 luglio 2024 – Riccardo Patumi, Consigliere della Corte dei conti in servizio presso la Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna

A seguito dell'abbinamento della proposta di legge C. 340 Candiani alla proposta di legge C. 1621 Foti, il presente appunto viene redatto a integrazione del contributo già depositato. Anche questa volta ci si limita a operare riflessioni sulla sola proposta di modifica della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti.

- 1. Rispetto alla proposta di legge C. 1621 Foti, la proposta di legge C. 340 Candiani in materia di funzione consultiva diverge essenzialmente per i seguenti aspetti:
- a- la funzione consultiva su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico è intestata alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva [e non, come nella proposta Foti, alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti];
- b- la funzione consultiva su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico è prevista su tutte le fattispecie di valore complessivo non inferiore a 1 milione di euro [e non, come nella proposta Foti, sulle fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a 1 milione di euro];
- c- la previsione della **funzione nomofilattica** sull'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo, funzione che la proposta di legge intesta alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva [non presente nella proposta Foti].
- 2. È utile ricordare che sulla proposta Candiani hanno reso il proprio parere le Sezioni riunite della Corte in sede consultiva, con la delibera n. 5/2021, la quale ha esaminato nel dettaglio anche le previsioni relative alla funzione consultiva. Tale parere sviluppa diverse considerazioni, alle quali si rinvia. Per comodità di chi legge si ricordano qui di seguito gli aspetti critici della proposta Candiani in materia di funzione consultiva rilevati con tale delibera (alla quale, come detto, si rinvia per un esame nel dettaglio delle ragioni di perplessità):
- la previsione che la funzione in analisi possa essere **azionata da organismi di diritto pubblico**, che non trova avallo costituzionale e normativo, e rischia di estendere la funzione anche a vantaggio di soggetti di diritto privato;
- l'intestazione della funzione consultiva in sede centrale alle Sezioni riunite in sede consultiva e non alle Sezioni riunite in sede di controllo, queste ultime già attributarie della funzione in sede nomofilattica;

- la possibilità che pareri vengano chiesti da Amministrazioni centrali su singole fattispecie;
- l'attribuzione della **funzione nomofilattica** alle Sezioni riunite in sede consultiva rispetto alla funzione consultiva esercitata dalle Sezioni regionali di controllo, in quanto non tiene conto della **già prevista** nomofilachia del controllo intestata, secondo i rispettivi ambiti di competenza, alle Sezioni riunite in sede di controllo e alla Sezione delle autonomie;
- la possibilità che pareri siano resi dalle Sezioni regionali di controllo su singole fattispecie che non appare percorribile per ragioni sistematiche;
- l'ultroneità della previsione sul**l'esclusione della responsabilità** per atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.
- 3. Per quanto concerne i contenuti della proposta Candiani divergenti dalla proposta Foti, chi scrive non ha osservazioni ulteriori rispetto a quelle enunciate dalle Sezioni riunite in sede consultiva, con la delibera n. 5/2021. contenuti della proposta Candiani essenzialmente In merito ai sovrapponibili alla proposta Foti, chi scrive rinvia al proprio appunto avente a oggetto quest'ultima. Il riferimento è in particolare alle perplessità espresse in merito alla possibilità che possano essere chiesti pareri su fattispecie concrete; inoltre, alle riflessioni relative alla non sostenibilità per le Sezioni regionali della Corte della previsione per cui possono essere domandati pareri dagli enti territoriali su specifiche fattispecie (peraltro senza che venga stabilito un limite di valore).